



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 259 del 2013, proposto da:

Copma Soc. Coop. a.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Dani e Pier Vettor Grimani, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Venezia, S. Croce, 466/G;

contro

Azienda U.L.S.S. n. 19 di Adria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Erika Zanierato e Vittorio Miniero, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Mestre, Calle del Sale, 51/3; Azienda U.L.S.S. n. 10 Veneto Orientale e Azienda U.L.S.S. n. 18 di Rovigo;

nei confronti di

Euro & Promos Group Cos. Coop. P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Paviotti e Fabrizio Paviotti, elettivamente domiciliati presso la segreteria del Tribunale ai sensi dell'art. 25, comma 1, del cod. proc. amm.; Dussmann Service s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Emanuela Rizzi, Filippo Martinez e Davide Moscuza, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Venezia, Santa Croce, 312/A;

per l'annullamento

- del decreto del Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 19 di Adria n. 697 datato 22.11.2012; di tutti gli atti al medesimo presupposti, nella parte in cui approvando l'attività istruttoria e di valutazione delle offerte pervenute e la conseguente graduatoria di merito, ha decretato l'aggiudicazione del servizio di pulizia e sanificazione per le Aziende U.L.S.S. nn. 10, 18 e 19, in unione di acquisto in favore di Euro & Promos Group Cos. Coop. P.A.;
- di qualsiasi altro provvedimento antecedente e/o successivo, anche non cognito;
- per la declaratoria d'inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato;
- per il risarcimento del danno subito.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda U.L.S.S. n. 19 di Adria, di Euro & Promos Group Cos. Coop. P.A. e di Dussmann Service s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2013 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con atto di ricorso (n.r.g. 259/2013) notificato in data 11.2.2013 e depositato il seguente 22.2.2013, Copma Soc. Coop. a.r.l. ha adito l'intestato Tribunale per chiedere l'annullamento degli atti, meglio in epigrafe riportati, inerenti la procedura di evidenza pubblica indetta dall'Azienda U.L.S.S. n. 19 di Adria, all'esito della quale si classificava al terzo posto della relativa graduatoria di merito preceduta da Dussmann Service s.r.l. e Euro & Promos Group Cos. Coop. P.A. (rispettivamente seconda classificata e aggiudicataria del servizio).

Riferisce che lo svolgimento della procedura di gara sarebbe inficiato da gravi vizi di illegittimità, atteso che sia Euro & Promos Group Cos. Coop. P.A. che Dussmann Service s.r.l., avrebbero dovuto essere escluse dalla procedura concorsuale fin dalla fase di prequalificazione, stante la non conformità della loro documentazione di gara alle prescrizioni di cui al Codice dei contratti pubblici.

Avverso gli impugnati provvedimenti, la società ricorrente ha proposto le seguenti doglianze:

I. Quanto all'illegittima ammissione alla gara di Euro & Promos Group Cos. Coop. P.A.: violazione dell'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m ter) del d.lgs. n. 163/2006 e del punto III.2.1, lett. B1.2 del bando di gara; violazione degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000; violazione del giusto procedimento; difetto di istruttoria e carenza assoluta di motivazione.

II. Quanto all'illegittima ammissione alla gara di Dussmann Service s.r.l.: violazione dell'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m ter) del d.lgs. n. 163/2006 e del punto III.2.1, lett. B1.2 del bando di gara; violazione degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000; violazione del giusto procedimento; difetto di istruttoria e carenza assoluta di motivazione.

Con successivo atto di ricorso per motivi aggiunti notificato il 10.5.2013 e depositato il 4.7.2013, è stata formulata la seguente, ulteriore, doglianza:

III. Violazione dell'art. 84 del d.lgs. n. 163/2006; illegittima composizione della commissione giudicatrice; violazione dei principi relativi all'esercizio gestionali, alla separazione delle funzioni relative al proseguimento dell'indirizzo politico dalle funzioni gestionali, all'imparzialità del funzionario pubblico e al buon andamento.

L'Azienda U.L.S.S. n. 19 di Adria si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza delle censure dedotte.

Si sono, altresì, costituite in giudizio le società controinteressate le quali ripropongono, nella sostanza, le stesse argomentazioni difensive formulate dall'Amministrazione resistente.

Alla pubblica udienza del giorno 4 luglio 2013, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con il presente gravame viene in contestazione la legittimità della procedura di gara indetta dall'Azienda U.L.S.S. n. 19 di Adria per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione.

Deduce in proposito la società ricorrente che l'amministrazione appaltante avrebbe dovuto escludere l'aggiudicataria e la seconda classificata dalla procedura di gara, poiché entrambe avrebbero presentato dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti generali, in contrasto con quanto previsto dal d.P.R. n. 445/2000 in materia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

In particolare, parte ricorrente contesta il fatto che le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti generali dei soggetti cessati dalle cariche societarie, siano state rilasciate dagli attuali legali rappresentanti delle società controinteressate utilizzando le diciture "*per quanto di conoscenza e per quanto risulta agli atti della Euro & Promos Group Cos. Coop. P.A.*" e "*fino alla data della cessazione della carica*".

La doglianza è infondata e dev'essere respinta.

Ed invero, la più recente giurisprudenza amministrativa ha definitivamente chiarito che nel caso in cui, come quello in esame, la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti generali dei soggetti cessati dalle cariche societarie venga resa dall'amministratore in carica, non potendo quest'ultimo conoscere con assoluta certezza tutte le vicende concernenti fatti, stati e qualità dei precedenti amministratori, tale dichiarazione può essere legittimamente resa utilizzando le diciture "per quanto di conoscenza" e "fino alla cessazione della carica", che consentano di delimitare la responsabilità del dichiarante medesimo, ai fatti di cui egli sia in grado di assumere con la dovuta ponderazione le conseguenti responsabilità, andando comunque a ricoprire l'intero periodo per il quale tale attestazione deve essere resa (cfr., *ex multis*, T.A.R. Veneto, sez. I, 21 gennaio 2013, n. 68).

Priva di pregio appare, infine, la doglianza esposta nell'atto per motivi aggiunti con la quale parte ricorrente deduce l'illegittimità della nomina a presidente della commissione giudicatrice del direttore amministrativo dell'amministrazione appaltante per violazione dell'art. 84 del d.lgs.163/2006 ai sensi del quale "la commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante", non essendovi ragioni per ritenere che il titolare del predetto organo, in quanto tale, non possa considerarsi a pieno titolo un dirigente dell'amministrazione precedente.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.

Attesa la peculiarità della fattispecie controversa, si rinvencono giustificati motivi per compensare integralmente, tra le parti in causa, le spese e gli onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Enrico Mattei, Referendario, Estensore

Roberto Vitanza, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

